

ADDENDUM Avviso Sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi

Rev. 00

29/09/2021

STATO DELLE REVISIONI

TITOLO DOCUMENTO	REV. N.	REVISIONATI	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
ADDENDUM - Testo	00	-	Prima emissione	29/09/2021	Area Tecnico- Giuridica	D-RGQ	C.d.A. del 15/09/2021

PREMESSO CHE Formazienda Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, costituito a seguito dell'accordo interconfederale sottoscritto tra la Confederazione delle imprese e dei professionisti **SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA)** e la Confederazione dei lavoratori **CONFISAL**, ha pubblicato il testo dell'*Avviso Sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi*, sul sito istituzionale www.formazienda.com, in data 26 febbraio 2020.

CONSIDERATO CHE il termine ultimo per le richieste di accreditamento dei Cataloghi Formativi era stabilito al 31 luglio 2020.

TENUTO CONTO CHE, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è stato possibile svolgere attività formativa in presenza fino al mese di luglio 2021 e che, quindi, l'organizzazione dei corsi - ivi compresi i costi - così come già riportati nei Cataloghi Formativi accreditati potrebbe essere mutata ovvero la situazione pandemica potrebbe aver concorso alla necessità di definire nuove proposte progettuali.

RITENUTO PERTANTO CHE, ai fini dell'emanazione dell'Avviso con la definizione dei parametri, termini e modalità per la richiesta di finanziamenti da parte delle imprese aderenti al Fondo per l'iscrizione dei propri lavoratori alle iniziative formative previste nei Cataloghi, si rende necessario provvedere ad un aggiornamento dei percorsi formativi già accreditati mediante approvazione dei relativi Cataloghi.

Con il presente Addendum si dispone la riapertura dei termini dell'*Avviso Sperimentale per l'accreditamento di Cataloghi Formativi* ai fini dell'aggiornamento - ivi compreso l'inserimento di nuovi corsi - dei percorsi formativi contenuti nei Cataloghi Formativi già approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda e si stabilisce quanto segue:

1. Aggiornamento dei Cataloghi Formativi

1. L'aggiornamento dei Cataloghi Formativi dovrà essere effettuato, entro i termini di cui al successivo articolo 2, esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica del Fondo denominata FormUp accedendo alla sezione dedicata all'aggiornamento dei Cataloghi formativi.

2. Anche in rettifica di quanto previsto all'articolo 10 dell'*Avviso Sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi*, il Fondo permette l'aggiornamento dei Cataloghi Formativi in precedenza approvati solamente nei seguenti casi:

- a) l'Ente di formazione deve aggiornare parzialmente alcune voci di un corso presente nel Catalogo Formativo in precedenza già approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- b) l'Ente di formazione deve aggiornare totalmente le informazioni di un corso presente nel Catalogo Formativo già approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- c) l'Ente di formazione deve inserire corsi aggiuntivi non presenti nel Catalogo Formativo già approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

3. Con riguardo ai corsi già inseriti nei Cataloghi Formativi accreditati di cui al precedente punto 2.a), potranno essere aggiornate esclusivamente le seguenti informazioni:

- durata complessiva del corso in ore/giornate;
- luogo di svolgimento;
- modalità formativa prevista;
- numero massimo di partecipanti (ove presente);

- percentuale minima di frequenza;
 - tipologia di materiale didattico, se previsto;
 - costo del corso/modulo a partecipante.
4. Nel caso in cui il medesimo corso sia erogabile nella doppia modalità Aula e Fad on line, l'Ente potrà procedere con l'aggiornamento inserendo le relative informazioni nella sezione "modalità formativa prevista", "costo del corso/modulo a partecipante" e "luogo di svolgimento". In tal caso, l'aggiornamento non sarà considerato quale inserimento di nuovo corso e non si applicherà quanto previsto al successivo comma 7.
5. Con riguardo ai corsi già inseriti nei Cataloghi Formativi accreditati di cui al precedente punto 2.b) per i quali sorga la necessità di modificare le altre informazioni di cui all'articolo 5 dell'Avviso sperimentale per l'accreditamento dei cataloghi formativi, l'Ente dovrà procedere con la creazione di un nuovo corso annullando quello già accreditato che non sarà più erogabile nell'ambito del Catalogo accreditato.
6. Con riguardo all'inserimento di nuovi corsi nei Cataloghi Formativi accreditati di cui al precedente punto 2.c) si precisa che, nel caso di presentazione di nuovi corsi a Catalogo, l'Ente dovrà inserire tutte le informazioni di cui all'articolo 5 dell'*Avviso sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi*.
7. Con riguardo all'inserimento di nuovi corsi nei Cataloghi Formativi accreditati di cui al precedente punto 2.c) si precisa altresì che Potranno essere inseriti nuovi corsi nei Cataloghi Formativi accreditati nella misura massima del 25% sul totale dei corsi già contenuti nel Catalogo medesimo.
8. L'Ente potrà effettuare l'aggiornamento provvedendo alla mera conferma, senza variazioni, dei dati già inseriti nel Catalogo accreditato. In tal caso, il corso aggiornato non sarà oggetto di valutazione ai sensi del successivo articolo 3.
9. Nel caso in cui, invece, l'aggiornamento dovesse prevedere la conferma del corso con variazioni dei dati ovvero l'inserimento di nuovi percorsi formativi, tali corsi saranno oggetto di valutazione ai sensi del successivo articolo 3.
10. Resta inteso che, nell'ambito dell'Avviso di finanziamento voucher che sarà emanato dal Fondo, non potranno essere presentati Piani Formativi che contengano corsi in fase di aggiornamento non ancora approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda.

2. Termini per l'aggiornamento dei Cataloghi Formativi

1. L'aggiornamento dei Cataloghi Formativi potrà avvenire in due specifiche finestre:
- a) *Prima finestra*: a partire dalle ore 8:30 del giorno 4 ottobre 2021 www.formazienda.com e fino alle ore 18:00 del giorno 14 ottobre 2021;
 - b) *Seconda finestra*: a partire dalle ore 8:30 del 1° dicembre 2021 e fino alle ore 18:00 del 10 dicembre 2021.
2. Formazienda si riserva di prorogare il termine di scadenza per l'aggiornamento dei Cataloghi. In tal caso, l'aggiornamento dovrà essere effettuato, a pena di inammissibilità, entro il nuovo termine che sarà comunicato sul sito istituzionale del Fondo.

3. Iter di valutazione

1. L'istruttoria tecnica di merito è effettuata dal Nucleo di Valutazione Tecnico (NdVT) nominato dal Consiglio di Amministrazione di Formazienda secondo le modalità già stabilite al comma 3 dell'articolo 7.2. dell'*Avviso Sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi*.

2. L'iter di valutazione si concluderà, di norma, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'aggiornamento dei Cataloghi Formativi. In sede di valutazione potranno essere richieste integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere presentati entro i termini specificati dal Nucleo e, comunque, di norma entro 3 giorni lavorativi. Nel caso in cui le integrazioni richieste non dovessero pervenire nei termini previsti, il corso non sarà considerato ammissibile.

3. Il Nucleo di Valutazione Tecnico inoltra, quindi, la proposta di conferma o meno dell'accreditamento dei corsi contenuti nel Catalogo Formativo al Consiglio di Amministrazione per la relativa delibera.

4. Conferma dell'accreditamento dei corsi contenuti nel Catalogo Formativo

1. Il Consiglio di Amministrazione di Formazienda conferma o meno l'accreditamento dei corsi contenuti nei Cataloghi Formativi, dopo aver preso atto dei risultati del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione Tecnico relativo agli esiti che hanno condotto alla formulazione della proposta stilata.

2. La delibera del Consiglio di Amministrazione avverrà di norma entro 10 giorni dal ricevimento delle valutazioni da parte del Nucleo di Valutazione Tecnico.

5. Comunicazione dell'esito della valutazione

1. L'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione è comunicato per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, al Soggetto titolare del Catalogo Formativo, di norma entro dieci giorni dalla data della delibera di cui al precedente articolo 4.

2. Nell'ipotesi di provvedimento negativo si applicherà la procedura di cui all'articolo 10bis della Legge n. 241/90. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione del preavviso di rigetto l'Ente può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento delle suddette osservazioni è dato atto nelle motivazioni del provvedimento finale, indicando i soli motivi ostativi ulteriori conseguenza delle osservazioni. Il preavviso di rigetto è trasmesso via pec all'indirizzo indicato dal Soggetto.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine assegnato.

4. Dopo aver verificato le eventuali osservazioni e la documentazione ricevuta, ovvero decorso inutilmente il termine stabilito dal Fondo per la produzione di eventuali osservazioni, il Consiglio di Amministrazione, che coincide con il Responsabile del Procedimento, provvederà a deliberare il provvedimento definitivo.

5. Avverso il provvedimento di mancata approvazione dell'accreditamento dei corsi a Catalogo è consentito ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla comunicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

6. Destinatari del presente Addendum

1. Potranno procedere con le attività definite nel presente Addendum unicamente gli enti di formazione che abbiano già ottenuto l'accreditamento del proprio catalogo formativo a seguito della partecipazione all'*Avviso Sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi* emanato dal Fondo lo scorso 26 febbraio 2020 e che siano accreditati al Repertorio delle Strutture Formative del Fondo Formazienda.

7. Sospensione dell'accreditamento

1. Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 11.1. dell'*Avviso sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi* del 26 luglio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. La sospensione è preceduta dalla comunicazione, tramite posta elettronica certificata, di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. Il Soggetto, nei trenta giorni successivi alla ricezione dalla comunicazione di avvio del procedimento, può presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni che il Consiglio di Amministrazione valuterà ai fini della conclusione del procedimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di rigetto delle osservazioni e controdeduzioni presentate o in caso di mancata presentazione di osservazioni e controdeduzioni, trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, procederà all'emanazione del provvedimento definitivo di sospensione.
4. All'esito della comunicazione del provvedimento definitivo di sospensione, la sospensione perdura fino all'avvenuta rimozione dei motivi che l'hanno generata o fino alla data indicata nel provvedimento medesimo.
5. I Soggetti destinatari di un provvedimento di sospensione non possono presentare proposte progettuali.

8. Revoca dell'accreditamento

1. Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 11.2. dell'*Avviso sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi* del 26 luglio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. L'annullamento è preceduto dalla comunicazione, tramite posta elettronica certificata, di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. Il Soggetto, nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, può presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni che il Consiglio di Amministrazione valuterà ai fini della conclusione del procedimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di rigetto delle osservazioni e controdeduzioni presentate o in caso di mancata presentazione di osservazioni e controdeduzioni, trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, procederà all'emanazione del provvedimento definitivo di annullamento.
4. All'esito della comunicazione del provvedimento definitivo l'accreditamento deve intendersi annullato.
5. Avverso il provvedimento di annullamento è consentito ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla comunicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione.

9. Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento è il Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda.
2. Responsabile della fase istruttoria è il Direttore del Fondo Formazienda.

10. Disposizioni finali

1. Il presente Addendum, pubblicato sul sito istituzione del Fondo Formazienda www.formazienda.com, integra quanto disposto dall'*Avviso Sperimentale per l'accreditamento di cataloghi formativi* del 26 febbraio 2020.